



Oggetto: proposta DdL che dispone l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia;

Onorevole presidente e onorevoli deputati, componenti la III Commissione,

Il 6 maggio 2020 la Legge voto che avrebbe disposto l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia, approvata dall'Assemblea Regionale Siciliana il 17 dicembre 2019, è stata assegnata - in sede redigente - alla 6° Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica.

Con nostro rammarico, a seguito delle dimissioni del presidente Draghi e delle conseguenti elezioni politiche del 25 settembre u.s. la norma oggetto della discussione odierna, tecnicamente è in stallo, ovvero deve essere ripresentata. Tutto questo avviene nonostante gli sforzi profusi nelle scorse Legislature dall'ARS, dalla presidente del Senato e dal presidente della VI Commissione Finanze e Tesoro del Senato della Repubblica.

Il Parlamento regionale ha inteso fare ricorso alla forma della Legge voto ai sensi dell'art. 18 dello Statuto - solo ed esclusivamente - in quanto lo Statuto siciliano, a differenza di quello di altre Regioni a Statuto speciale non prevede la fiscalità di sviluppo.

Abbiamo motivo di ritenere che la proposta di Legge, che oggi riproponiamo all'attenzione di codesta onorevole Commissione, al tempo licenziata dal Parlamento regionale e rubricata come Atto Senato n. 1708 (XVIII Legislatura) è di esclusiva competenza della Regione Siciliana e lo Stato può unicamente valutare la compatibilità della misura di fiscalità di sviluppo prevista con la legislazione statale e comunitaria. Solo ed esclusivamente questo può essere l'esame da parte del Governo nazionale e non dai due rami del Parlamento.

L'Assemblea Regionale Siciliana, per le ragioni di seguito esposte, può legiferare nelle forme usuali, senza ricorrere alla c.d. Legge voto.

Resta il fatto che, per il finanziamento strutturale delle seguenti disposizioni la Commissione Paritetica Stato-Regione deve emanare norme di attuazione dello Statuto in materia finanziaria, tra l'altro previste nella delibera di Giunta regionale n. 197/2018 (Allegato 1).

Per opportuna conoscenza, con nota del MEF - RGS. Prot. n. 204371 del 9/7/ 2021 (oggetto: A.S. 1708 - Disposizioni concernenti l'istituzione delle zone franche montane in Sicilia) il Ragioniere generale dello Stato, chiamato ad esprimersi dalla VI Commissione del Senato, interviene sui seguenti punti della Legge voto siciliana:

- La necessità di una relazione tecnica e il parere contrario rispetto alla copertura finanziaria prevista nel DdL;
- Stima dell'importo finanziario occorrente;
- Violazione delle disposizioni comunitarie;
- Possibilità di superamento degli impedimenti solo ricorrendo al "de minimis";
- Impossibilità di intervenire sull'IVA;
- Interlocuzione con l'INPS per la fattibilità prevista nel DdL;
- Individuazione dei Comuni interessati e calcolo delle minori entrate in relazione alle due ipotesi di delimitazione previste nella nota.

In proposito si rileva che:

- Con riguardo alla presunta violazione delle disposizioni comunitarie, la situazione è opposta in quanto non solamente la previsione legislativa del DdL è perfettamente compatibile con le norme e la giurisprudenza comunitaria, anzi, appare erroneo il riferimento per la Sicilia al "de minimis";
- Tutti gli altri argomenti nella nota della Ragioneria generale dello Stato non attengono alla competenza statale ma sono di esclusiva pertinenza della Regione Siciliana, che opererà discrezionalmente in relazione agli interventi di politica economica che intenderà adottare. Solamente la Regione può individuare i Comuni interessati e trattandosi di risorse finanziarie nella disponibilità della Regione Siciliana ne potrà disporre secondo le sue decisioni (Allegato 2, Perimetrazione Comuni, Delibera di Giunta Regionale n. 405 del 21/09/2021); è inammissibile che sia lo Stato a prevedere le risorse finanziarie per una iniziativa esclusiva della Regione Siciliana.

Verosimilmente alla Ragioneria Generale dello Stato, per mera confusione, hanno scritto riferendosi - forse - alle zone montane italiane, ignorando il contesto giuridico/economico della Regione Siciliana.

Per quanto attiene alla violazione delle disposizioni comunitarie e alla possibile soluzione solo ricorrendo al “de minimis”, la questione è opposta alla prospettazione della Ragioneria Generale dello Stato, la quale avrebbe inteso fare un ragionamento generale, per tutto il territorio nazionale.

Alla pari del “de minimis”, per le Terre alte non è idoneo nemmeno lo strumento del Credito di Imposta, in quanto queste aree, oltre a vivere la criticità della doppia insularità, sono fortemente depresse e, per ovvi motivi, gli operatori economici (a parte qualche sparuta eccezione) non maturano alcun credito nel contesto delle rispettive attività imprenditoriali.

In proposito si rileva preliminarmente la posizione assunta dalla Regione Siciliana (ARS e Governo) riguardo alle zone franche montane in Sicilia. La fiscalità di sviluppo per le zfm è prevista nel DEFR 2021/2023 (Delibera n. 281 dell'1/7/2020) di cui si riportano i passi pertinenti.

“3.4 Condizione di insularità e fiscalità di sviluppo

A compendio di quanto sin qui precisato, ma che non può essere compiutamente declinato in questa sede, giova poi ricordare che la condizione di insularità rileva quale presupposto necessario e sufficiente per l'adozione di misure di fiscalità di sviluppo coerenti con il regime dei Trattati UE e senza che ciò possa configurare aiuto di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 del TFUE e del Regolamento n. 2015/1589 del Consiglio UE del 13 luglio 2015.

Come rilevato nella breve ricostruzione dell'evoluzione normativa, è agli artt. 174 e 175 TFUE che occorre riferirsi ed alla prospettiva della fiscalità di sviluppo o compensativa che diviene una leva essenziale per sostenere la crescita nelle aree a sviluppo ritardato di fronte agli effetti depressivi della crisi economica che ha determinato una drastica riduzione degli investimenti pubblici per le aree svantaggiate. Va al riguardo ricordato che il tema delle misure di vantaggio fiscale introdotte da Stati membri e Regioni - in particolare i principi in materia di fiscalità europea che, come noto, riguardano: l'armonizzazione fiscale; il principio di non discriminazione; il divieto di aiuti fiscali non settoriali - va compendiato con i principi in materia di aiuti di Stato, *ed in questo senso un ruolo determinate va riconosciuto alla giurisprudenza europea.*

Più specificatamente dalle note sentenze “Azzorre”, “Paesi Baschi” e “Gibilterra” emerge, con nitore, la sostanziale rivisitazione del requisito della “*selettività territoriale*” dell'aiuto, secondo la quale, per esservi fiscalità di sviluppo, devono sussistere criteri puntuali. Sulla scorta della richiamata giurisprudenza della Corte europea le circostanze sulla cui base va verificata l'autonomia hanno quale punto di bilanciamento il rispetto del divieto di aiuti di cui all'art. 107 TFUE.

Divieto che non può essere aggirato attraverso il semplice trasferimento formale delle competenze normative, *ma che può trovare una deroga compatibile con i principi sanciti dell'ordinamento europeo soltanto in termini di selettività dell'aiuto se ancorata alla speciale autonomia territoriale (e suffragata dai c.d. test di autonomia).*

Ed è proprio dagli approdi raggiunti dalla giurisprudenza europea che possono enuclearsi tali criteri essenziali per contemperare l'adozione di misure territoriali di fiscalità di sviluppo con la disciplina in materia di aiuti:

- **autonomia costituzionalmente garantita:** la decisione deve essere adottata da *“un'autorità regionale o territoriale dotata, sul piano costituzionale, di uno Statuto politico e amministrativo distinto da quello del governo centrale”*, non potendo rilevare, in senso preclusivo, eventuali principi di solidarietà e di armonizzazione fiscale che informano i rapporti tra i diversi livelli di governo;

- **autonomia decisionale:** la determinazione dell'autorità territoriale deve essere assunta *“senza possibilità di un intervento diretto da parte del governo centrale in merito al suo contenuto”*, ciò è compatibile sia con eventuali procedimenti di concertazione (purché la decisione adottata in esito a tale procedimento sia adottata direttamente dall'Ente regionale e non dal Governo centrale, c.d. *profilo procedurale*);

- **autonomia finanziaria:** le refluenze finanziarie che l'Ente territoriale subisce dall'adozione della misura non devono essere compensate *“da sovvenzioni o contributi provenienti da altre regioni o dal governo centrale”* (Sent. *“Azzorre”*); di guisa che le conseguenze finanziarie della riduzione dell'aliquota d'imposta nazionale applicabile alle imprese della Regione si devono esaurire sul territorio interessato dalla misura e sulla sfera finanziaria dell'ente che le ha promosse, condizione che va verificata alla stregua dei meccanismi di trasferimento, nei quali non può ammettersi che il Governo centrale possa compensare il costo di una sovvenzione o di una misura fiscale di sostegno alle imprese di una determinata area (c.d. *profilo economico-finanziario*).

4. Per quanto concerne la Regione Siciliana giova ricordare, al di là della pacifica applicazione dei principi declinati dalla richiamata pronuncia, che nell'accordo stipulato tra il Presidente della Regione ed il Ministro dell'Economia e delle finanze il 19 dicembre 2018 si è convenuto (punto 7) che *“Al fine di favorire l'insediamento di imprese e cittadini europei ed extraeuropei nel territorio della Regione Siciliana, Stato e Regione si impegnano a verificare la possibilità di individuare forme di fiscalità di sviluppo, previa individuazione della copertura finanziaria ove necessario, con le modalità indicate nei tavoli appositamente istituiti in materia di autonomia finanziaria regionale, fiscalità locale e condizione di insularità.”*

Tecnicamente, l'oggetto della norma di politica economica in discussione riguardano misure di sviluppo sia di profilo fiscale che previdenziale:

1. Esenzione dalle imposte sui redditi
2. Esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive
3. Esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente

4. Esenzione dalle imposte municipali
5. IVA agevolata e diversificata in relazione alla classificazione di micro, piccole, medie e grandi imprese.

A tal proposito si precisa che, le misure di cui ai punti 1, 2 e 3 avverranno previa sottoscrizione di un accordo tra la Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate ed il Governo della Regione, tramite regolazioni contabili tra i percettori beneficiari e l'Agenzia delle Entrate. Le agevolazioni previdenziali avverranno con uguale metodologia previo accordo tra la Regione Siciliana e l'INPS alla quale verrà riconosciuto il totale degli importi agevolati.

La misura di cui al punto 4, saranno concesse dai Consigli Comunali, su proposta deliberativa della Giunta e saranno attivate previa sottoscrizione di un accordo di compensazione (Comune e Stato) con l'Assessorato dell'Economia della Regione Siciliana.

In merito al punto 5, le agevolazioni fiscali costituiranno oggetto di accordo in seno alla Commissione Paritetica.

Sempre per quanto riguarda la Regione Siciliana, giova ricordare che dapprima, giusta la delibera n. 197 del 15 maggio 2018, è stato approvato dalla Giunta regionale lo schema di norme di attuazione in materia finanziaria che intende inverate pienamente gli artt. 36 e ss. dello Statuto, sulla scorta del quale è stato avviato il negoziato finanziario con lo Stato e del quale si deve denunciare in questa sede l'inerzia del Governo nazionale che non fornisce riscontro adeguati alla rivendicata necessità di rivedere le norme di attuazione del 1965 che non solo sono totalmente obsolete, ma addirittura pregiudizievoli per gli interessi della Regione, come sottolineato, peraltro, dalla stessa Corte costituzionale.

“... con riferimento agli aiuti di Stato, che siano previste misure specifiche volte a stabilire le condizioni di applicazione dei trattati in materia di aiuti alle realtà insulari, alla stessa stregua di quanto previsto dall'articolo 349 del TFUE con riguardo a talune isole ultra periferiche, partendo dal presupposto che l'insularità deve essere considerata come uno svantaggio competitivo strutturale di carattere permanente tale da integrare i requisiti richiesti dal TFUE all'art. 107, par. 3 lett. a) affinché gli aiuti possano considerarsi compatibili con il mercato interno anche alla luce di quanto sostiene la Corte di Giustizia, secondo la quale la deroga riguarda le Regioni nelle quali la situazione economica è estremamente sfavorevole rispetto a quella dell'Unione nel suo complesso, a partire dalla fiscalità di sviluppo....”

Verosimilmente se questo pensiero fosse stato rappresentato in occasione dell'audizione (28 ottobre 2020) presso la VI Commissione del Senato, da parte dell'Assessore Regionale per l'Economia, prof. Gaetano Armao, si sarebbe evitata la confusione sia presso le Commissioni del Senato, interessate a rilasciare un parere, sia presso la Ragioneria Generale dello Stato.

Il regime “de minimis” non deve essere applicato presso la Regione Siciliana e la fiscalità di sviluppo per le zfm siciliane è specificatamente prevista dal complesso normativo europeo per le ragioni che seguono.

La Regione Siciliana rientra, infatti, appieno nella disciplina di derivazione giurisprudenziale che ha profondamente innovato il concetto di “aiuti di Stato”. Nelle ormai note sentenze relative alle Azzorre ed ai Paesi Baschi del 2006 la Corte di Giustizia Europea ha creato il concetto di misura regionale generale, come tale esclusa dal novero degli aiuti di Stato, la quale sfugge alla selettività subordinatamente alla verifica in capo all’Ente regionale della sussistenza di un ruolo determinante costituzionalmente riconosciuto.

Si tratta di verificare l’autonomia effettiva della Regione sotto il profilo istituzionale, procedurale e finanziario.

La Regione Siciliana ha questi requisiti così come confermati dal Governo regionale nel DEFR in precedenza riportato (cfr. pagg. 3, 4 di questo documento).

La Corte di Giustizia Europea, pertanto, con le richiamate sentenze ha introdotto un principio innovativo di grande rilievo per la Regione Siciliana in ordine alla possibilità di prevedere misure di fiscalità di sviluppo strutturale, generali e stabili che sfuggono alla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

Con le sentenze è la Regione e non lo Stato ad essere considerato entità di riferimento con la conseguenza, quindi, che interventi di differenziazione territoriale, di natura fiscale e previdenziale, che sono qualificati quali aiuti, devono essere considerati misure generali della Regione.

Si ritiene utile riportare il commento del prof. Augusto Fantozzi alla sentenza delle “Azzorre”: *“In tale ipotesi la potestà fiscale delle Regioni potrebbe manifestarsi anche attraverso istituti sottrattivi (riduzioni d’aliquota o esclusione di cespiti dalla base imponibile) senza essere, per ciò solo, inserita nell’ambito di applicazione degli aiuti di Stato: sarebbe infatti la Regione a sopportare le conseguenze della scelta di riduzione del carico impositivo, che sconterebbe con una minore disponibilità finanziaria da destinare allo svolgimento della funzione finanziata dal tributo di scopo”*.

A molti è ignota, conseguentemente, la novità fondamentale introdotta dalla Corte di Giustizia Europea: non è corretto ritenere che una misura il cui beneficio sia riservato alle imprese ubicate in talune Regioni sia, per ciò solo, selettiva; per la Corte è il territorio nel quale esercita la competenza l’entità infrastrutturale che ha adottato il provvedimento, e non già in territorio nazionale nella sua totalità, a rappresentare il

contesto rilevante per accertare se un provvedimento adottato da tale Ente favorisca determinate imprese rispetto ad altre.

La presente proposta di DdL sulle zfm verrebbe pertanto adottata nell'esercizio della sua competenza legislativa e non costituisce un aiuto di Stato ma una misura a carattere generale e dunque compatibile con l'ordinamento comunitario.

Una misura a carattere generale che non altera la concorrenza e non è idonea a turbare i rapporti tributari.

Aspetto sostanzialmente diverso è quello denunciato in occasione dell'audizione presso la XIV Commissione Politiche dell'Unione europea Camera dei Deputati del Presidente dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, dr. Roberto Rustichelli, in merito al Programma di lavoro della Commissione europea per il 2020 e alla Relazione programmatica sulla partecipazione dell'Italia alla Unione europea nell'anno 2020.

Intervento ancora attuale!

“Paesi come l'Irlanda, l'Olanda e il Lussemburgo sono veri e propri paradisi fiscali nell'area Euro, che attuano pratiche fiscali aggressive che danneggiano le economie degli altri Stati membri e che, anche grazie a queste pratiche, registrano elevatissimi tassi di crescita.

Altrettanto dannose sono le pratiche di dumping sociale e contributivo che danneggiano i lavoratori e incentivano le delocalizzazioni delle imprese in Paesi che offrono minori tutele ai lavoratori e ridotti standard di tutela ambientale. Le differenze tra i Paesi europei sono significative. Ad esempio, nel 2019, il costo medio di un'ora di lavoro in Polonia è stato di 10,7 euro, mentre in Italia di 28,8 euro. Va considerato, inoltre, che mentre in Italia il 28,7% del costo del lavoro è dovuto al versamento di contributi previdenziali a carico del datore di lavoro e ad altri costi (ad esempio, per la formazione), la percentuale di tali oneri ulteriori scende al 18,4% in Polonia. Esempio paradigmatico delle conseguenze di tali differenziali è la crisi dell'industria italiana del bianco, uno per tutti è il caso Whirlpool. *Al tempo stesso, a fronte di livelli di investimenti in sicurezza sul lavoro e di tutele ambientali eterogenei, la Polonia riceve ogni anno oltre 12 miliardi di euro netti dall'Unione europea, mentre l'Italia è contributore netto di 5 miliardi.* Anche in questo caso siamo di fronte a una pratica che mina alle radici la tenuta del mercato unico, falsando la concorrenza tra imprese, soprattutto le più piccole e che, in ultima analisi, determina una rovinosa concorrenza al ribasso nelle politiche sociali ed ambientali. Tuttavia, a queste preoccupazioni non ha corrisposto finora una capacità altrettanto forte di risposta da parte delle autorità dell'Unione”.

L'ulteriore conferma della correttezza operativa da parte del parlamento regionale si ha nel contributo dei professori Cova e Vinarelli nella rivista “Norma” (quotidiano di informazione giuridica) “*Le zone franche montane: potestà e limiti della Regione Siciliana*”.

“Conclusivamente si conferma la possibilità da parte della Regione Siciliana di

prevedere il nuovo modello di fiscalità di vantaggio delineato dalla Corte di Giustizia Europea e coerente con le disposizioni comunitarie vigenti. Si tratta di un modello alternativo a quello delineato sin ora tant'è che gli interventi realizzati dalla Regione Siciliana - erroneamente ed ignorando le previsioni giurisprudenziali e comunitarie vigenti - sono stati concessi nell'ambito dei massimali previsti dalla UE per gli aiuti "de minimis."

Possiamo affermare quindi che in passato il percorso legislativo parlamentare nazionale, ha subito un incomprensibile, rallentamento con evidenti responsabilità politiche e tecniche, che affondano le radici in Sicilia anche per la mancanza di volontà politica di definire l'iter legislativo, tra l'altro, più volte sollecitato dal presidente della VI Commissione Finanze e Tesoro (Vs allegati n° 2 e 3)

Le zone franche montane, adesso, rimuovono tante incrostazioni che nel tempo si sono segmentate nel percorso autonomistico ma federale e coniugano perfettamente le idee concrete di sviluppo delle iniziative imprenditoriali (seppure apparentemente limitate ad una parte del territorio) non di rivendicazione di privilegi (quelle con il piattino in mano) con il bisogno di cambiare l'approccio della proposta politica sul territorio isolano.

Forse questa consapevolezza avrebbe portato taluni rappresentanti delle istituzioni a "sorvegliare" la materia e a ostacolare irresponsabilmente il virtuoso percorso.

Perché con le zfm la politica ritorna nei Paesaggi interni dell'isola, quelli sconosciuti e più lontani anche dalle scie dei flussi finanziari, quelli dove ancora si avverte sulla pelle il bisogno della popolazione. E la politica ridiviene, si conferma cerniera tra la necessità oggettiva della popolazione e la proposta legislativa. Ed è una politica, quella a cui ci rivolgiamo, che non chiede favori, conscia che questi sono illusori, fuorvianti, di breve e effimera durata, richiede solamente un'agevolazione fiscale e previdenziale possibile sia nel contesto legislativo europeo che in quello nazionale (analogamente a quanto già è previsto in altre Regioni a Statuto speciale).

Rispetto ai possibili e mai richiesti dalla Regione Siciliana, permanenti vantaggi fiscali, possibili per Statuto e per disposizioni comunitarie, il progetto costituisce l'agevolazione prima psicologica e poi fiscale e previdenziale per il mantenimento della voglia di rischiare in una attività d'impresa e per attrarre i tanti che in Sicilia trovano la migliore piattaforma per l'offerta di prodotti e servizi nel bacino del Mediterraneo.

Ma le ZFM oltre a contribuire alla modernizzazione, attualità e concretezza dello Statuto costituiscono un effetto leva per l'intera Isola e anche per l'Italia. Infatti per il ben noto effetto dispersione le somme investite nel territorio siciliano hanno un effetto positivo, di ribaltamento, sull'intero Paese; è facilmente intuibile che gli investimenti nei centocinquant'otto territori montani sprigioneranno ricchezza in tutta la Sicilia.

Le ZFM unitamente alla corretta gestione del PNRR (lo hanno anticipato di oltre cinque anni e sono già progetto) possano ben rappresentare la premessa e la certezza di nuova socialità isolana improntata, finalmente, alla determinatezza e certezza delle regole, senza la necessità di ricordarsi quanto scrisse al tempo Panfilo Gentile, su "La voce liberarle": "Ed ora, quando i siciliani lo vorranno, potranno fare della loro Regione una Nazione".

Grazie per l'attenzione che ci avete riservato.


Palermo, 1° marzo 2023



Filippo Ricciardi
sindaco di Limina
per i sindaci interessati alla norma



Vincenzo Lapunzina
presidente Associazione zone franche montane Sicilia
co-coordinatore regionale comitato pro zfm Sicilia



PROPOSTA DISEGNO DI LEGGE
Disposizioni istitutive le zone franche montane in Sicilia

Art. 1.

Ambito di applicazione

Ai fini dell'individuazione delle Zone franche montane si considerano le aree particolarmente svantaggiate, relative ai territori dei comuni nei quali oltre il 50 per cento della superficie totale è posto ad altitudine di almeno 500 metri sul livello del mare, con una popolazione residente inferiore a 15 mila abitanti, o porzioni di aree comunali densamente edificate, poste sempre al di sopra dei 500 metri sul livello del mare – con popolazione residente sempre inferiore a 15 mila abitanti – e costituenti nuclei storicizzati dove sono presenti fenomeni di spopolamento calcolati in funzione dell'andamento demografico di tali aree con dati storici certi negli ultimi 50 anni.

Art. 2.

Territori montani

L'individuazione dei territori di cui all'articolo 1 è stata effettuata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'assessore per le attività produttive, n° 405 del 21 settembre 2021.

Art. 3.

Caratteristiche dei benefici

1. Caratteristiche dei benefici:

- a) esenzione dalle imposte sui redditi;
- b) esenzione dall'imposta regionale sulle attività produttive, per ciascun periodo di imposta, del valore della produzione netta;
- c) esenzione dalle imposte municipali, per gli immobili siti nelle zone franche montane, posseduti o utilizzati dai soggetti di cui al presente articolo per l'esercizio delle attività economiche nelle aree indicate all'articolo 2;
- d) esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro dipendente. L'esonero di cui alla presente lettera spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di reddito da lavoro autonomo che svolgono l'attività all'interno della zona franca montana, di cui all'articolo 2 della presente Legge.

2. Durata:

Le agevolazioni di cui ai commi a, b, c, e d, del presente articolo, in via sperimentale, si applicano per i primi cinque periodi di imposta, a decorrere dal primo gennaio 2024. Per i periodi successivi l'esonero e l'esenzione è limitata, per i primi tre anni al 60%, per il nono e il decimo al 40 %.

Art. 4

Aliquote IVA

Alle attività produttive che hanno la sede operativa ed il domicilio fiscale nelle aree disciplinate dalla presente legge si applicano aliquote IVA agevolate e diversificate in relazione alla loro classificazione in micro, piccole, medie e grandi imprese. Alle restanti attività produttive si applica l'aliquota IVA del 22 per cento.

Art. 5

Beneficiari

1. Le agevolazioni della presente legge possono essere fruite anche dalle piccole e microimprese che hanno avviato la propria attività in una zona franca montana antecedentemente al 1° gennaio 2023.
2. Possono accedere alle agevolazioni coloro che intendono trasferire in Sicilia nelle zone montane la sede legale e operativa della loro attività.
3. Le attività e i cantieri di lavoro devono essere ubicati e operativi oltre i 500 metri sul livello del mare.

Art. 6

Norma finanziaria

Al fine di potere consentire l'avvio della norma di politica economica in Sicilia, in attesa di una corretta applicazione delle norme statutarie si destina un finanziamento simbolico di € 1000,00.

L'operatività strutturale della presente Legge è quindi condizionata e subordinata alla definizione dei rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana che individuerà le risorse finanziarie da destinare alle Terre alte della Regione Siciliana, individuate all'articolo 2 della presente Legge.

Art. 8

Norma finale

1. La presente legge sarà pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Regione Siciliana.
2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione.